



GENERALI



Contratto di assicurazione per la copertura dei Rischi Tecnologici

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI**

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Convenzione**
- **Modulo di adesione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - Fax 041 942909
www.generali.it - email: info@generali.it - pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com



C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

NOTA INFORMATIVA**Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi tecnologici****POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Luogo di esecuzione	Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso - nel quale l'Assicurato effettua i lavori assicurati.
Partita	Insieme di beni assicurati con un unico capitale.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- Generali Italia S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Generali;
- sede legale: Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 – Italia;
- recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info@generali.it;
- C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.a. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 1.856.772.958, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 1.618.628.450 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 1.238.144.508 .

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo.

La durata è quella prevista dal contratto di appalto per l'esecuzione delle opere oppure, in assenza di appalto, quella concordata direttamente fra le parti.

E' possibile prorogare il contratto unicamente per il periodo che intercorre fra la consegna provvisoria dell'opera ed il collaudo definitivo.

Si rinvia all'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi inerenti alla costruzione o ristrutturazione di fabbricati ad uso abitativo, commerciale, industriale, dal momento dello scarico del materiale nel luogo di esecuzione dei lavori fino al collaudo dell'opera.

E' pertanto possibile assicurare ogni tipo di fabbricato ad uso abitativo, commerciale, industriale, durante la fase di costruzione o ristrutturazione.

Il contratto è formato da due sezioni:

Sezione I - Danni alle Cose: prevede la copertura dei beni assicurati contro qualsiasi danno materiale e diretto (formulazione "All Risks") a meno che non rientri tra quelli previsti nelle esclusioni.

A titolo di esempio rientrano fra i danni in copertura gli eventi naturali di forza maggiore (pioggia, tempesta, alluvione, terremoto, valanga), il crollo e la frana, l'incendio e lo scoppio, gli errori umani di esecuzione dei lavori e gli incidenti di cantiere, etc.

Sezione II - Responsabilità Civile: tiene indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatesi nel luogo di esecuzione dei lavori in conseguenza degli eventi previsti in polizza.

Per entrambe le sezioni sono previste ulteriori garanzie *che sono operanti solo se esplicitamente richiamate in polizza*. Queste garanzie, se richiamate, estendono la copertura ai danni materiali e diretti causati da errori di progettazione o di calcolo, dai costi di demolizione e sgombero, da furto o tentato furto, da eventi socio-politici, da rottura di cavi o condutture sotterranee, etc. Si rinvia ai punti da 22 a 35 delle "condizioni particolari di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio. E' inoltre operante l'estensione della copertura alla "Colpa Grave" come indicato nelle "altre condizioni particolari" **CP. 3 - Colpa grave**.

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia agli artt. 3, 8, 10 e 11 delle condizioni generali di assicurazione ed alle "Altre condizioni particolari": **CP. 1 - Garanzia furto; CP. 2 - Clausola relativa agli eventi di Forza Maggiore** per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.

Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia agli artt. 2, 7 e 21 delle condizioni generali di assicurazione e al dettaglio delle franchigie di base riportate nella Scheda di Polizza alla voce "franchigie". Le franchigie specifiche sono riportate alla voce "condizioni particolari" e sotto le specifiche delle "altre condizioni particolari".

Esempio numerico di scoperto:

ammontare del danno stimato =	euro	10.000,00
scoperto 10% con un minimo di euro 500,00	euro	1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	euro	9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00:

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

Relativamente ad alcune partite il contratto può prevedere l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la modificazione del progetto, dei materiali o dei sistemi di costruzione.

6. Premi

Il contratto prevede la corresponsione da parte del Contraente di un premio; è previsto un pagamento unico anticipato. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio con accordi contrattuali specifici.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Avvertenza : la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- *concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;*
- *sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.*

I contratti connessi a mutui o altri finanziamenti prevedono un riconoscimento provvigionale per l'Agenzia del 10% del premio imponibile e a favore dell'intermediario del 26% del premio imponibile; trattamenti che assommati corrispondono mediamente ad euro 250,00 per contratto predetto.

Il Contraente è tenuto ad aggiornare le somme assicurate e la Società provvederà al ricalcolo del premio dovuto in relazione alle maggiori somme, all'eventuale aggravamento di rischio o proroga della copertura. Si rinvia all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Rivalse

Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Si rinvia all'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: : per tutte le sezioni in caso di sinistro il Contraente deve darne immediatamente avviso telegrafico; la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome, domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia agli artt. da 18 a 20 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., – Funzione Customer Service, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV – fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce “contact us”.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

14. Arbitrato


Il contratto prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Si rinvia all'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Generali Italia S.p.A.

*Dott. Philippe Donnet
Amministratore Delegato*





GENERALI

Generali Italia S.p.A.
Corporate & Commercial
Property/Beni in esercizio/CAR/EAR

SCHEDA DI POLIZZA "TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI"
Mod. 585/01
CONVENZIONE

Ramo	Polizza N.	Agenzia	Cod.
OD	338750078	Reggio Emilia	109

Contraente	C.F. / P.I.
Credemleasing S.p.A.	00924500358

Domicilio del Contraente (via, Piazza, n.civico)	Località	C.A.P.	Prov. (sigla)
Via Mirabello, 2	Reggio Emilia	42122	RE

Oggetto delle garanzie

Costruzione o ristrutturazione di fabbricati ad uso abitativo, commerciale e industriale, compresa l'eventuale installazione dell'impianto fotovoltaico.

Luogo di esecuzione dei lavori

Italia, San Marino, Vaticano.

Durata della convenzione

	31.12.2012	alle ore 24 del	31.12.2013
--	------------	-----------------	------------

Committente : Vari

Appaltatore : Vari

Subappaltatori : Vari

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il Contraente di Convenzione e il Contraente di Applicazione, gli utilizzatori, gli appaltatori, i subappaltatori, il Direttore dei lavori, i progettisti, il responsabile dei lavori, il Coordinatore della progettazione ed esecuzione, nonché quanti altri partecipino ai lavori oggetto dell'assicurazione purché contrattualmente identificati.

Sez. I:

Sez.II: Come per la Sez. I

Somme Assicurate

Sezione I - Danni alle cose	(importi espressi in Euro)
Partita 1 - Impianti ed opere permanenti e temporanei (compresi materiali ed impianti forniti dal Committente, come da art. 4 delle C.G.A.)	Vedasi CL.conv.5020 – Limiti di copertura Convenzione
Partita 2 - Opere od impianti preesistenti	Vedasi CL.conv.5020 – Limiti di copertura Convenzione
Partita 3 - Costi di demolizione o di sgombero	Vedasi CL.conv.5020 – Limiti di copertura Convenzione
Partita 4 - Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere, il tutto di proprietà dell'Assicurato o di cui egli debba rispondere	ESCLUSA

Sezione II - R.C.T.

Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza	10.000.000,00
con limite per ogni sinistro di :	2.500.000,00

Franchigie (importi espressi in Euro)

Sezione I - Danni alle cose	scop. (%)	Minimo
Per ogni sinistro che colpisca la Part. 1 (le franchigie per le altre partite, se assicurate, sono stabilite nelle relative condizioni particolari):		
a) per danni derivati o anche solo indirettamente connessi con eventi naturali di forza maggiore:	10	10.000,00
b) per danni derivati da ogni altra causa:	==	5.000,00
c) per danni derivati da furto o tentativo di furto:	10	5.000,00
Sezione II - R.C.T.	scop. (%)	Minimo
Franchigia per ogni sinistro, limitatamente alle cose :	==	5.000,00

PREMIO ANNUO D'EMISSIONE

Premio netto	accessori	imponibile	imposta	21,25 %	Premio finito-euro
82,47	0,00	82,47	17,53		100,00

CONDIZIONI PARTICOLARI

Vengono richiamate e rese operative le seguenti condizioni particolari a stampa, integrate di scoperti e relativi minimi o franchigie ed eventuali limiti di risarcimento specifici:

Condizione particolare n.	scop. %	franchigie o minimi	limiti di risarcimento	
			per sinistro	per annualità
22. Costi di ricostruzione al momento del sinistro				
23. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo	10	10.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
24. Opere ed impianti preesistenti	10	10.000,00	Somma assicurata	10.000.000,00
25. Costi di demolizione e sgombero	==	=====	Somma assicurata	3.000.000,00
26. Maggiori Costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità				
28. Manutenzione estesa				
31. Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio	10	10.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
33. Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata				
34. Rimozione, franamento o cedimento del terreno	10	5.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
35. Cavi o condutture sotterranee	10	5.000,00	500.000,00	1.000.000,00

LIMITI DI RISARCIMENTO PER EVENTI CATASTROFALI

(importi espressi in euro)	per sinistro	per annualità
Terremoto	50% della S.A. a Part. 1 di ciascuna applicazione	20.000.000,00
Alluvione, inondazione, allagamenti	50% della S.A. a Part. 1 di ciascuna applicazione	20.000.000,00

CONVENZIONE

CL.conv. 5010 - Oggetto della Convenzione

La Società Generali Italia S.p.A. (in appresso indicata con la parola Società) con questa Convenzione si impegna a dare alla Spett.le Credemleasing S.p.A., ed ai suoi clienti individuati nelle singole polizze applicazione (in appresso indicati con la parola Assicurati), la garanzia assicurativa nei luoghi e per le opere che verranno di volta in volta specificate nelle polizze applicazione.

Opere diverse non rientranti nei termini di questa Convenzione potranno essere assicurate solo previo esplicito accordo tra le Parti a condizioni da concordarsi di volta in volta.

CL.conv. 5020 - Limiti di copertura Convenzione

La garanzia ha efficacia per ogni singolo lavoro di importo:

per opere - **part. 1:** non superiore a euro **5.000.000,00**;

per opere od impianti preesistenti - **part. 2:** non superiore a euro **3.000.000,00**;

per demolizione e sgombero - **part. 3:** non superiore a euro **1.000.000,00**;

CL.conv. 5030 - Limite massimo di indennizzo Convenzione

Il limite massimo di indennizzo è pari a euro **5.000.000,00** per sinistro e a euro **20.000.000,00** per annualità assicurativa .

CL.conv. 5040 - Proroga Convenzione

La polizza Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) ed è prorogata per un periodo uguale a quello originario, salvo disdetta da darsi da una delle Parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

CL.conv. 5210 - Importo minimo delle applicazioni annuali, tassi e premio minimo

Le condizioni stabilite in questo contratto sono state definite ipotizzando che la somma degli importi assicurati relativi alle applicazioni pervenute nell'annualità non sia inferiore a euro **10.000.000,00**.

Nel caso in cui tale valore non venga raggiunto la Società si riserva di modificare le condizioni per il proseguimento della Convenzione.

I tassi imponibili da applicare, per durate fino a 24 mesi per il periodo di costruzione e per 12 mesi di manutenzione estesa, sono i seguenti:

- part.1: **2,40** ⁰/₁₀₀

- part.2: **2,00** ⁰/₁₀₀

- part.3: **2,00** ⁰/₁₀₀.

Il premio minimo per ogni polizza applicazione non potrà essere comunque inferiore ad euro **250,00** imponibili.

Ai premi sono da aggiungersi le imposte in vigore al momento del pagamento.

CL.conv. 5220 - Periodo di copertura (convenzione con singole applicazioni)

L'art.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione è riferito ad ogni singola applicazione.

CL.conv. 523b - Facoltà di recesso

L'art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione è abrogato e così sostituito:

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla polizza applicazione colpita da sinistro o dalla convenzione stessa. In quest'ultimo caso la garanzia resterà operante per tutte le opere assicurate antecedentemente alla data in cui il recesso ha avuto effetto fermo restando il diritto della Società di stornarle singolarmente.

Relativamente alla polizza applicazione colpita da sinistro, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato l'eventuale rateo di premio in proporzione al tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso alla scadenza prevista nella polizza applicazione.

CL.conv. 524b - Modulo di adesione

Per ogni lavoro da effettuare il Cliente comunicherà l'applicazione alla Società, di volta in volta, mediante invio di Modulo di adesione, con lettera raccomandata, telefax o e-mail (fax 0522/926530 e-mail reggioemilia@agenzie.generalitaly.it), le seguenti informazioni:

- a) descrizione del lavoro da eseguire;
- b) luogo di esecuzione;
- c) importo da assicurare relativamente alle varie partite;
- d) decorrenza e durata.

La Società si riserva la possibilità di chiedere ulteriori notizie ed informazioni, se ritenute necessarie.

La copertura avrà efficacia dalle ore 24.00 del giorni di pagamento del premio indicato nella polizza applicazione.

CL.conv. 525b - Premio

Al perfezionamento della polizza Convenzione ed all'inizio di ciascuna annualità successiva, l'Assicurato versa alla Società l'importo di euro **82,47** quale premio imponibile annuo cui va aggiunta l'imposta governativa vigente al momento del pagamento.

Per ogni applicazione la Società emetterà un atto contenente il conteggio del premio sulla base dei tassi fissati nella condizione particolare di Convenzione. Tale atto dovrà essere perfezionato entro 30 giorni dalla sua data di emissione, in caso contrario l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del suo perfezionamento, fermo restando il diritto della Società al relativo premio e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Clausola di vincolo

Ogni polizza applicazione, emessa in base alla presente convenzione, è vincolata a favore della Spett.le Credemleasing S.p.A. di Reggio Emilia, per cui viene convenuto fra le parti che in caso di sinistro il risarcimento che fosse liquidato a termini di polizza non sarà dalla Società pagato senza il preventivo consenso scritto della Credemleasing S.p.A..

Similmente non potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso scritto della suddetta Credemleasing S.p.A. di Reggio Emilia.

La copertura assicurativa non potrà essere mai interrotta per nessun motivo, ivi compreso il mancato pagamento del premio da parte dell'Assicurato, se non dietro preavviso di 30 gg. da inviarsi alla Credemleasing S.p.A. con lettera raccomandata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. 584/03

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per :

- **"Assicurazione"** : il contratto di assicurazione;
- **"Polizza"** : il documento che prova l'assicurazione;
- **"Contraente"** : il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **"Assicurato"** : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **"Società"** : l'impresa assicuratrice;
- **"Premio"** : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **"Rischio"** : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **"Sinistro"** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **"Indennizzo"** : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **"Franchigia"** : l'importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro;
- **"Scoperto"** : la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Luogo di esecuzione"** : il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione e/o interdotta al libero ingresso - nel quale l'Assicurato effettua i lavori assicurati alla Sezione I.

Oggetto dell'assicurazione

Art. 1 - La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per la costruzione.

Definizione di sinistro

Art. 2 - Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

Delimitazione dell'assicurazione

Art. 3 - La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- m) danni alle opere ed impianti preesistenti;
- n) i costi di demolizione o di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere.

Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio

Art. 4 - La somma assicurata alla partita 1) della scheda di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa; tale prezzo comunque deve essere aggiornato secondo le disposizioni riportate nel contratto d'appalto o, in mancanza, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati alla data di inizio dei lavori;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza del contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, eseguiti secondo la contabilizzazione riconosciuta da Committente, devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

Interventi provvisori e modifiche

Art. 5 - I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Oggetto dell'assicurazione

Art. 6 - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Definizione di sinistro

Art. 7 - Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Delimitazione dell'assicurazione

Art. 8 - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'Assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivati da polvere;
- l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- n) i danni da furto;

- o) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- p) i danni a cose dovuti a vibrazioni.
- Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
- r) i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- s) i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee.

Gestione delle controversie - Spese legali

Art. 9 - La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantochè non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI**Delimitazione causale dei rischi**

Art. 10 - La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Delimitazione temporale dei rischi

Art. 11 - La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Periodo di copertura

Art. 12 - L'assicurazione decorre dalla data risultante dal MODULO DI ADESIONE e cessa decorsi al massimo 24 mesi dal giorno stabilito sul MODULO DI ADESIONE (ore 24) salvo ove diversamente disciplinato nel presente contratto.

In caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è compreso entro i suddetti massimi 24 mesi dalla data di decorrenza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata sul MODULO DI ADESIONE per la costruzione delle opere.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a un tasso pari al pro-rata temporis del tasso base, se il rapporto S/P tra sinistri pagati e pendenti e premi pagati, per l'applicazione in questione, risulta inferiore al 50%, in caso contrario le condizioni di proroga andranno specificamente pattuite.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Contraente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Tuttavia, qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti unicamente a causa di un ritardo nell'inizio dei lavori, rispetto alla data indicata nel MODULO DI ADESIONE, la decorrenza effettiva sarà dalle ore 00 dell'effettiva data di inizio lavori rilevabile dalla comunicazione di inizio lavori effettuata al comune.

Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Art. 13 - Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurate e per la regolazione del premio di cui all'art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione; nel caso tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Variazione di rischio

Art. 14 - Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione

Art. 15 - In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 30 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

In ogni caso la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

Ispezione delle cose assicurate

Art. 16 - I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

Art. 17 - La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

Art. 18 - L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le azioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

Arbitrato in caso di controversia

Art. 19 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 (venti) giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Pagamento dell'indennizzo

Art. 20 - Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Art. 21 - L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Danni - Facoltà di recesso

Art. 22 - Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60 (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo contratto; trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Onere della prova

Art. 23 - In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Art. 24 - Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Art. 25 - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Oneri fiscali

Art. 26 - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Forma delle comunicazioni

Art. 27 - Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Foro competente

Art. 28 - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI **sempre operanti**

1. Scavo aperto

Nell'ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche a seguito di frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o di danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a quanto stabilito nella scheda di polizza, misurato a partire dal fronte di avanzamento dello scavo ed in senso inverso a detto avanzamento.

2. Esclusione alterazioni trincea

Nell'attraversamento di corsi d'acqua o nei tratti interessati da falda freatica la Società non risponde per le alterazioni della trincea dovute direttamente o indirettamente all'azione dell'acqua e per i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

3. Falde freatiche

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

4. Strade, ferrovie, opere in terra

Sono esclusi i costi:

1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
2. di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
3. di isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.

5. Gallerie

Sono esclusi i costi:

1. di rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
2. di riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
3. di pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
4. di consolidamento e compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
5. per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio risarcibili a termini di legge.

6. Abbandono di fori

Sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivati da o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati.

7. Oneri fissi

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.

L'esclusione non è operante se, una volta che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.

8. Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acqua

La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

1. prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
2. trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.

9. Transito ed attracco natanti

Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transito od attracco di natanti in genere.

10. Dighe

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni tutte contenute nella polizza o ad essa aggiunti, la Società non risarcirà il Contraente per:

- le iniezioni in terreni spingenti e/o per altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- le spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinqueper cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
- le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto, di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. (Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti);
- crepe superficiali, mancanza di tenuta o impermeabilità.

11. Delimitazione garanzia in zone sismiche

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti, nella esecuzione dei lavori, alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

12. Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

13. Lavori su opere ed impianti preesistenti

ABROGATO

14. Esclusione danni per apertura al traffico

ABROGATO

15. Lavori aeroportuali

Per la validità della presente polizza dovranno essere operanti le seguenti condizioni:

- a) installazione di contatto continuo con la torre di controllo, in caso di accesso a zone interdette e in caso di particolari esigenze di lavoro;
- b) predisposizione di un accesso separato per i macchinari usati per i lavori;
- c) rispetto delle misure di sicurezza stabilite in contratto o predisposte dal Committente.

16. Fabbricati in aderenza

La Società risponde, nei limiti previsti dalla Sezione II di polizza, dei danni ai soli fabbricati aderenti elencati in polizza e non interessati direttamente dai lavori assicurati.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

17. Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile.

ABROGATO

18. Fabbricati con ordinanza di sgombero

Sono esclusi i danni a fabbricati o a persone o cose che occupino fabbricati per i quali risulti emessa una ordinanza di sgombero da parte delle competenti autorità.

19. Risarcimento danni a fabbricati

ABROGATO

20. Danni a raccolti, boschi, colture

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.

21. Danni per apertura al traffico

ABROGATO

CONDIZIONI PARTICOLARI
operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

22. Costi di ricostruzione al momento del sinistro

Il secondo comma dell'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione è abrogato e così sostituito:

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

23. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti, alle cose assicurate, causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonchè il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo pari al 20% (ventipercento) dell'indennizzo dovuto con il relativo minimo ed il limite massimo di risarcimento riportati nella scheda di polizza.

24. Opere od impianti preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonchè denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Per opere od impianti preesistenti convenzionalmente si intendono fabbricati, macchinari, impianti e cose che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche se di proprietà di terzi, sia quando si configurino come opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, che quando si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori senza che ne costituiscano l'oggetto.

Ai soli effetti di questa definizione, come luogo di esecuzione delle opere si intende l'area circostante compresa in un raggio di 10 metri dal perimetro esterno dell'area circoscritta da apposita recinzione e interdotta al libero accesso, se esistente, o dalle strutture esterne del fabbricato al cui interno sono ubicati gli enti interessati dai lavori, o in mancanza della recinzione, dal perimetro esterno dei lavori assicurati alla Sezione I.

Sono esclusi tutti i danni dovuti a vibrazione.

Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, e comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

25. Costi di demolizione o di sgombero

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

26. Maggiori Costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

27. Manutenzione

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

28. Manutenzione estesa

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati nella scheda di polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

29. Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere

A deroga dell'Art. 3 q) delle Condizioni Generali di Assicurazione, premesso che, agli effetti della presente assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e della liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamento o attrezzatura di cantiere descritta nell'elenco allegato sotto un numero d'ordine con il relativo importo, si conviene quanto segue:

1. La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono i danni materiali e diretti al macchinario, ai baraccamenti ed alle attrezzature di cantiere indicati nell'elenco verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati nella scheda di polizza.
2. Fermo quanto previsto nell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è inoltre obbligata per:
 - a) guasti meccanici od elettrici;
 - b) danni derivati dalle operazioni di carico e scarico, trasporto e trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella scheda di polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati nella scheda di polizza;

- c) danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
- d) danni a natanti, aeromobili nonché a macchinari ed attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
- e) danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;
- f) danni a macchinari e attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
- g) dovuti a furto, tentativo di furto o ad ammanchi di cui non si possa dare spiegazione o constatati soltanto in occasione di inventario.

3. La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.

4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- .1 si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- .2 si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub-a 1), diffalcato dell'importo stimato come sub-a 2) con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- .1 si stima il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- .2 si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub-b 1), diffalcato dell'importo stimato come sub-b 2) con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.

Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come a 1) meno a 2) eguagli o superi il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come sub-b 1).

Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, risulta inferiore al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro stesso comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio, l'indennizzo è ridotto in proporzione.

Salvo diversa esplicita pattuizione in polizza, sono escluse dall'indennizzo le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto aereo e/o a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dal normale. Restano in ogni caso escluse dall'indennizzo le spese per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelle di eventuali riparazioni provvisorie.

30. Furto (Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere)

A parziale deroga della Condizione Particolare 29 comma g), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di furto comunque perpetrato o anche tentativo di furto.

In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità di polizia.
Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato un terzo dell'indennizzo dovuto con il relativo minimo ed il limite massimo di risarcimento riportati nella scheda di polizza.

31. Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga dell'art. 10, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 10, comma a) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari a 1/3 (unterzo) dell'indennizzo dovuto con il relativo minimo ed il limite massimo di indennizzo riportati nella scheda di polizza.

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

32. Inoperatività di altre polizze di Responsabilità Civile

A deroga della Condizione Particolare "17. Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile" le condizioni di polizza sono state fissate con il presupposto che non siano operanti per le opere assicurate le polizze indicate nella suddetta Condizione Particolare.

33. Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'art. 8 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I - partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione II.

34. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

A parziale deroga dell'art. 8 r) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società è obbligata, nell'ambito dei massimali stabiliti in polizza alla Sezione II, per i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

35. Cavi o condutture sotterranee

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni, materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

CP. 1 - Garanzia furto

La garanzia furto è operante a condizione che i materiali a piè d'opera (identificati da bolle di consegna) facilmente asportabili vengano custoditi all'interno di barracamenti o locali già esistenti, protetti con idonei mezzi di chiusura e che il furto sia perpetrato con lo scasso dei predetti mezzi di chiusura. Relativamente alla partita 1), per la garanzia furto la Società risponde fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata a part. 1 col limite di euro 500.000,00 per sinistro ed euro 6.000.000,00 per annualità assicurativa.

CP. 2 - Clausola relativa agli eventi di Forza Maggiore

In caso di sinistri dovuti ad eventi per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, è fatto obbligo all'Assicurato di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione. Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Società, il Contraente dell'applicazione si impegna a restituire alla Società la parte di detto importo relativa al ripristino già indennizzato dalla Società scrivente, qualora questo sia superiore al danno effettivamente subito. Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo quest'ultimo verrà ridotto dell'importo di cui sopra.

CP. 3 - Colpa grave

Il comma i) dell'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione è abrogato e così modificato: "i danni causati da dolo dell'Assicurato".

CP. 4 – Delimitazioni derogate

Si precisa che le esclusioni di cui allo art. 10 e taluni commi dell'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono in parte derogate dalle Condizioni Particolari richiamate nella tabella della presente Scheda di Polizza.

CP. 5 – Precisazione alla condizione Particolare sempre operante n. 17

La condizione particolare sempre operante n. 17 "Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile" è da riferirsi ai soli soggetti appaltatori e progettisti dell'opera.

CP. 6 - Precisazione RCT

Si precisa che ai fini della Sezione II - RCT è compresa in garanzia la responsabilità della Credemleasing S.p.A. in qualità di Committente.

CP. 7 - Anticipi sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

CP. 8 - Rischi di giacenza

Con riferimento all'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione viene stabilito quanto segue:

la Società, durante il periodo specificato con apposita appendice di polizza, è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore in genere.

Restano ferme le franchigie stabilite in polizza per il periodo di costruzione.

La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.

CP. 9 - Interruzione o sospensione attività

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8 comma o) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione II RCT, risarcisce alle sole Aziende erogatrici di pubblici servizi i mancati incassi dei canoni a seguito di danni materiali e diretti provocati a condutture ed impianti sotterranei e subacquei, linee elettriche, telefoniche e telegrafiche fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per sinistro, ferme restando le delimitazioni tutte già previste per la garanzia RCT. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% col minimo di Euro 2.500,00.

CP. 10 - Nuovi appaltatori

E' data facoltà al Contraente di inserire anche a lavori iniziati nuovi appaltatori che subentrassero nel cantiere.

CP. 11 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante in base all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle persone fisiche o giuridiche precisate in polizza, salvo il caso di dolo.

CP. 12 - Denuncia sinistri

A parziale deroga dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la denuncia dei sinistri può avvenire anche a mezzo telefax, lettera raccomandata, entro 10 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

CP. 13 - Parificazione dei danni

Si conviene fra le parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza i guasti arrecati per ordine dell'Autorità nonché quelli arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare uno degli eventi assicurati dalla presente polizza, compresi quelli miranti alla salvaguardia di vite umane o finalizzati a prevenire le conseguenze degli eventi garantiti.

CP. 14 - Buona fede

L'omissione da parte della Ditta assicurata della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Ditta assicurata ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

CP. 15 - Proroghe pro-rata temporis

Qualora la costruzione dell'opera non sia conclusa entro i termini stabiliti dal contratto di appalto, il Contraente può chiedere alla Società, che si impegna ad accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo, per una durata massima di 12 mesi, applicando il pro-rata temporis sul tasso di polizza, a condizione che il rapporto tra sinistri pagati e denunciati e premi imponibili pagati sia inferiore al 70% (settanta per cento). In caso contrario la proroga sarà concessa a condizioni da stabilirsi.

CP. 16 - Assicurazione onorari dei periti

Si conviene fra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Resta convenuto che la Società non pagherà a tale titolo complessivamente somma superiore a Euro 15.000,00 per sinistro. Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o costruzione seguenti a sinistri, nonché gli onorari sopportati per produrre, prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

CP. 17 - Termine pagamento danni

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'importo del risarcimento, al netto di scoperti e franchigie ed eventuali anticipi di indennizzo, sarà corrisposto dalla Società al Contraente (salvo diversa espressa dichiarazione di questo ultimo) entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione e compatibile con quanto previsto da eventuali dichiarazioni di vincolo a favore di terzi. L'Assicurato è legittimato ad ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, contro l'impegno a restituire quanto percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni della presente convenzione. La Società in caso di sinistri si impegna a corrispondere sugli indennizzi spettanti alla Contraente (al netto di eventuali indennizzi di cui alla clausola anticipo indennizzi) gli interessi nella misura del prime rate A.B.I. in vigore al giorno della definizione del danno, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello in cui è stato sottoscritto l'atto di liquidazione o il verbale definitivo di perizia e fino al pagamento dell'indennizzo stesso.

CP. 18 - Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8 comma n) delle Condizioni Generali di Assicurazione - della Sezione II RCT, la Società risponde dei danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato per compiere i lavori appaltati. Ogni sinistro risarcibile verrà indennizzato, ai sensi della presente estensione di garanzia, previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo col minimo di Euro 5.000,00. La Società risponde fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 50.000,00 per sinistro.

CP. 19 - Onere della prova

L'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione (condizioni valide per entrambe le sezioni) si intende abrogato.

CP. 20 - Estensioni alla Sezione II - RCT

Relativamente alla Sezione II di polizza, la Società inoltre risarcisce:

- a) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, di fornitura e di servizi con il limite di Euro 250.000,00 per sinistro e durata;
- b) i danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque ne sia la causa che li ha originati, con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro e durata;
- c) i danni da vibrazione, nell'ambito dei limiti previsti dalla C.P. 34 - Sezione II RCT, restando a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% col minimo di Euro 10.000,00;
- d) i danni da polvere con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro e durata, restando a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% col minimo di Euro 10.000,00

CP. 21 - Cessazione parziale della copertura

Si conviene tra le parti che, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 12 comma b) e c) delle Condizioni Generali di Assicurazione (condizioni valide per tutte le sezioni), qualora, nell'ambito di ogni singola applicazione, vi sia presa consegna o uso di parte delle opere, la copertura assicurativa cessa solo per dette parti restando operativa per le restanti.

Si conviene inoltre tra le parti che, qualora entro il periodo di copertura indicato in polizza per l'esecuzione delle opere, si rendano necessari su richiesta del contraente, interventi su parti dell'opera per le quali si siano verificate le condizioni di cui ai commi b) e c) dell'art. 12, la copertura assicurativa verrà intesa nuovamente operante anche per dette parti.

CP. 22 - Forma delle comunicazioni

Per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e telefax.

CP. 23 - Parziale abrogazione delle condizioni particolari sempre operanti

Sono abrogati gli artt. 13, 14, 17, 19, e 21 delle condizioni particolari sempre operanti.

Il Contraente dichiara che:

- a) non ha altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate. In caso contrario deve dichiarare in polizza tutte le altre assicurazioni;
- b) nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto.

Il Contraente dichiara di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari del mod.584/03 e tutte le altre condizioni di cui agli intercalari allegati che riconosce di aver ricevuto.

GENERALI ITALIA S.p.A.



IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'Art. 1341 del codice civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

- Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione.
- Art. 19 - Arbitrato in caso di controversia
- Art. 21 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
- Art. 22 - Danni - Facoltà di recesso
- Art. 23 - Onere della prova
- Art. 24 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
- Art. 28 - Foro competente

nonché le disposizioni delle condizioni particolari:

- 17. Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile
- 33. Pluralità di Assicurati - RCT incrociata se operanti

IL CONTRAENTE

Polizza emessa in 3 originali a Milano il 01 Luglio 2013.

Forma parte integrante della polizza lo stampato modello n.584/03 contenente le definizioni, condizioni generali di assicurazione e condizioni particolari.

Il pagamento, dovuto alla firma della polizza, dell'importo di **euro 100,00** è stata effettuata in mie mani oggi, alle ore

L'Agente (o suo incaricato)



GENERALI

Corporate & Commercial
Property/Beni in esercizio/CAR/EAR
MODULO DI ADESIONE

Agenzia di Reggio Emilia 109/00
Via A. Pansa, 33 - 42124 Reggio Emilia (RE) – Tel. 0522 926512 – Fax 0522 926530 - E-mail: reggioemilia@agenzie.generalit

Convenzione Costruzione di Opere Civili n°	338750078
Polizza applicazione n°	

Contraente di Convenzione	:	Credemleasing S.p.A.
Domicilio	:	Via Mirabello, 2 – 42122 Reggio Emilia (RE)
P. IVA	:	00924500358
Contraente di Applicazione	:	
Domicilio	:	
P. IVA	:	

Si prende atto che, dalle ore 24 del, **i lavori sottoespressi entrano in copertura nei termini della Polizza Convenzione**, cui la presente applicazione è collegata.

A) **Committente** : Contraente di Applicazione

B) **Appaltatore** : Vari

C) **Assicurato** : Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il Contraente di Convenzione e il Contraente di Applicazione, gli utilizzatori, gli appaltatori, i subappaltatori, il Direttore dei lavori, i progettisti, il responsabile dei lavori, il Coordinatore della progettazione ed esecuzione, nonché quanti altri partecipino ai lavori oggetto dell'assicurazione purchè contrattualmente identificati.

D) **Lavori** :

E) **Ubicazione del rischio** :

F) **Somme assicurate (v. CL.conv. 5020)** :

Sez. I – Danni alle cose

a) Part. 1 - Impianti ed opere permanenti e temporanee €

b) Part. 2 - Opere od impianti preesistenti €

c) Part. 3 - Costi di demolizione o sgombero €

Sez. II – R.C.T.

Massimale € 2.500.000,00

G) **Decorrenza / Durata**

Periodo di costruzione : dalle ore 24 del alle ore 24 del

Manutenzione : 12 mesi dalle ore 24 della data di fine costruzione.

Convenzione Costruzione di Opere Civili n°	338750078
Polizza applicazione n°	

Conteggio del premio (importi espressi in euro)

Partite	Somma assicurata	Tasso imp. °/°°	Premio
1 = Opere		2,40000	0,00
2 = Impianti preesistenti		2,00000	0,00
3 = Sgombero		2,00000	0,00
R.C.T.		t.c.	compreso
Totale premio imponibile			0,00
Arrotondamento			0,00
Imposta	21,25	%	0,00
Totale premio finito			0,00

I contratti connessi a mutui o altri finanziamenti prevedono un riconoscimento provvigionale per l'Agenzia del 10% del premio imponibile e a favore dell'intermediario del 26% del premio imponibile.

Dichiarazioni di consegna del fascicolo informativo

*Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il **Fascicolo informativo** contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.*

GENERALI ITALIA S.p.A.**IL CONTRAENTE**

Il Contraente inoltre dichiara che:

- a) non ha altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate. In caso contrario deve dichiarare in polizza tutte le altre assicurazioni;*
- b) nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto.*

Agli effetti dell'Art. 1341 del codice civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

- Art. 15 Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione;*
- Art. 19 Arbitrato in caso di controversia;*
- Art. 21 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro;*
- Art. 22 Danni Facoltà di recesso;*
- Art. 23 Onere della prova;*
- Art. 24 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni;*
- Art. 28 Foro competente,*

nonché le disposizioni delle condizioni particolari, se operanti:

- 13. Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile;*
- 30. Pluralità di Assicurati RCT incrociata.*

IL CONTRAENTE

Emessa in tre originali in Milano il .

Il pagamento dell'importo di € dovuto alla firma della presente appendice è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi in

L'Agente (o suo incaricato)